

Giud. pace Reggio Emilia - 28 novembre 2005 n. 2357 – G.d.p. Folloni.

Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada – opposizione ad ordinanza-ingiunzione – cartella di pagamento.

Deve essere accolto il ricorso avverso il processo verbale di contestazione elevato per il superamento del limite di velocità in quanto, come constatato dai verbalizzanti e dichiarato a verbale, sull'autovettura c'era un infortunato che pochi minuti dopo veniva ricoverato al locale pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso per cui il ricorrente si trovava in quel che viene definito "stato di necessità" quanto meno putativa che lo esime dal rispondere della violazione contestata dalla legge n. 689/81 all'art. 4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - In data 13/05/05 la locale P.M. rilevava a mezzo AutoveloX 105-SE matr. 900603 che ad ore 15,15 transitava per via Volta all'altezza del civ. 12/A. l'autovettura Mercedes tg. CG249LD alla velocità di Km/h 88, superando così di convenzionali Km/h 33 il limite dei Km/h 50 vigente in quel tratto di strada; al conducente – proprietario Paterlini Achille, subito fermato, veniva contestata la violazione dell'art. 142/8 CdS e redatto a suo carico il processo verbale di contestazione n. 20012025 in cui lo stesso dichiarava di trasportare una persona ferita, tale Bashim Allusi, all'ospedale.

Il sanzionato proponeva tempestiva opposizione al verbale per chiederne l'annullamento poiché, come dichiarato a verbale e contestato nell'immediatezza dai verbalizzanti, stava trasportando un ferito all'ospedale, per cui versava in stato di necessità che escludeva la sua punibilità ex art. 4 L. 689/81.

Il Comune si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso alla luce della legittimità del suo operato.

All'udienza odierna le parti ribadiscono i propri scritti difensivi concludendo come sopra, per cui la vertenza viene decisa

MOTIVI DELLA DECISIONE - Il rilevamento è stato effettuato con strumentazione idonea e la contestazione ha seguito la normativa vigente, per cui il verbale de quo è senz'altro legittimo, essendo inibita ai verbalizzanti la valutazione di eventuali cause o motivi esimenti che competono al Giudice. **In questa sede pertanto si osserva che effettivamente, come constatato dai verbalizzanti e dichiarato a verbale, sull'autovettura c'era un infortunato che pochi minuti dopo veniva ricoverato al S. Maria Nuova per gli accertamenti e le cure del caso per cui il ricorrente si trovava in quel che viene definito "stato di necessità" quanto meno putativa che lo esime dal rispondere della violazione contestata dalla legge n. 689/81 all'art. 4.**

Il ricorso viene pertanto accolto mentre sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M. Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, sulle conclusioni delle parti definitivamente pronunciando, visto l'art. 23/11 L. 689/81 accoglie l'opposizione proposta da Paterlini Achille, come sopra difeso e domiciliato, avverso il processo verbale di contestazione 20012025 emesso e notificato dalla locale Polizia Municipale il 13/05/05 e, per l'effetto, annulla il suddetto atto opposto. Spese compensate.